



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE
Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e
Catasto Stradale, Sicurezza Stradale

*Servizio Interventi gestionali sulle linee
di trasporto pubblico locale e politica tariffaria*
UFFICIO POLITICHE E STRUTTURE TARIFFARIE –
VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DEI SERVIZI –
RAPPORTI SINDACALI

Prot. n. 3258/DE6

Pescara, 24 aprile 2007

Ai Comuni
della Regione Abruzzo

Oggetto: Tessere di libera circolazione. Applicazione del D.M. 5 febbraio 1992 "Approvazione nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti".

Si porta a conoscenza che il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi ha segnalato con lettera prot. n. 2318/DE6 del 22 marzo 2007, la difficoltà incontrata da qualche associato in ordine alla corretta applicazione dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 - le cui disposizioni sono state prorogate con L.R. 9 febbraio 2007, n. 1- con riguardo ai casi di minorati della vista ipovedenti che, avendo un residuo visivo inferiore ad un ventesimo ad un occhio e non superiore di un ventesimo all'altro occhio sono ritenuti invalidi al 100% in base all'apposita tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, di cui al D.M. 5 febbraio 1992.

Tuttavia, nonostante questo riconoscimento, a detti minorati – come si evince dalla lettera – i Comuni richiederebbero, al fine del rilascio della tessera di libera circolazione, l'ulteriore requisito reddituale, che al contrario non dovrebbe essere richiesto ai sensi del terzo comma del citato articolo 1, che dispone come il reddito non debba essere considerato nei casi di invalidi *con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante.*

In effetti dalla tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992 "Approvazione nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti" si evince la corrispondenza tra il valore espresso in termini percentuali, pari a 100, e il residuo visivo pari a meno di un ventesimo in un occhio e pari a un ventesimo nell'altro.

Si invitano pertanto codesti Comuni a dare adeguata notizia ai propri uffici competenti all'istruttoria delle pratiche attinenti alle tessere di libera circolazione affinché, nei casi sopra descritti di minorazione dell'apparato visivo (in un occhio residuo meno di 1/20 e nell'altro residuo visivo pari a 1/20) certificata dalle competenti commissioni mediche, non sia dato corso all'ulteriore richiesta del requisito reddituale.

Si coglie l'occasione, peraltro, per rammentare l'inoltro allo scrivente servizio della comunicazione dei dati attinenti al numero di tessere rinnovate o rilasciate nel corso del 2006, con indicazione della categoria di appartenenza di cui alla citata legge regionale n. 44/05.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento (per il quale si può telefonare al 085 7672049-Dott.ssa Laura De Rosa), si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Piera Tozzi
(F.to in originale)